

N. 01182/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01939/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2011, proposto da:

.....
rappresentato e difeso dall'avv. Laura
Mazza, con domicilio eletto presso Laura Mazza in Milano, via G.
Broggi, 13;

contro

Ministero dell'Interno Questura di Milano, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via
Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del Provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 26
aprile 2011 prot. n° 4625/11 Imm. di rigetto dell'istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno n: 01316AR rilasciato per motivi di lavoro

subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in considerazione della lunga permanenza in Italia del ricorrente sia opportuno sospendere l'esecutività dell'atto in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza di riabilitazione;

Ritenuto che sussista il periculum in mora poiché in caso di esecutività del provvedimento impugnato il ricorrente potrebbe essere espulso dal territorio dello Stato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV accoglie e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza

pubblica del marzo 2013; .

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)